

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 161

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

18 SET. 2007

DRP/I/XV - D.90/07

Roma, li 18 SET. 2007

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A



Ministero dello sviluppo economico

RELAZIONE ALL' ON. SIG. MINISTRO

schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministro dello sviluppo economico".

Il regolamento in esame provvede alla riorganizzazione del nuovo Ministero dello sviluppo economico, istituito dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Il Ministero dello sviluppo economico succede, con alcune modifiche di competenze, al precedente Ministero delle attività produttive (MAP), la cui organizzazione non era stata, peraltro, mai portata a termine nel corso della precedente legislatura, con grave danno sull'efficienza delle politiche pubbliche di promozione economica, anche a causa della mancanza di forme di coordinamento tra direzioni generali.

In particolare, con il predetto decreto-legge, così come modificato dall'articolo 2, comma 98, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il nuovo Ministero dello sviluppo economico:

- ha acquisito le competenze e le relative risorse in materia di politiche di sviluppo e coesione, che facevano capo all'omonimo Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, con la sola esclusione delle competenze riferibili all'attività di segreteria del CIPE;
- ha ceduto alcune competenze in materia di internazionalizzazione (con la ricostituzione del Ministero del commercio internazionale) e di turismo

(con la soppressione della relativa Direzione generale e l'istituzione di un apposito Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri);

- ha confermato le proprie competenze in particolare in materia di politica industriale ed energetica, tutela dei consumatori e promozione della concorrenza.

Alla luce delle novità legislative richiamate e delle iniziative già intraprese dal Governo per il rilancio economico del Paese (in particolare in materia di liberalizzazioni, tutela del cittadino consumatore, riforma del settore energetico e politica industriale) si pone, dunque, la necessità di riorganizzare in maniera efficiente gli uffici confluiti nel nuovo Ministero, in funzione delle competenze ad esso attribuite.

Tale esigenza corrisponde peraltro ad una precisa prescrizione contenuta all'articolo 1, comma 23, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 di riordino dei Ministeri, secondo cui, limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, "con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello", ed ora anche alla più generale previsione contenuta all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), secondo cui entro il 30 aprile 2007 deve provvedersi all'emanazione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri finalizzati a razionalizzarne ed ottimizzarne l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.

Lo schema di regolamento proposto, avente natura attuativa del citato d.l. 181/2006 e del d.lgs. 300/1999, come novellato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 34, non modifica in alcun modo il quadro delle generali competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio in quanto non contiene né può contenere innovazioni in merito alle competenze del nuovo Ministero, ma si limita a riorganizzarne gli uffici modificando la ripartizione di tali competenze fra gli stessi.

Tale circostanza è peraltro, evidenziata anche dal dato testuale:

- nell'elencazione delle competenze delle direzioni generali è costantemente ribadito che esse svolgono "le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero" nei diversi ambiti;

- e nell'articolo 2 è espressamente affermato che "il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni".

Ciò in particolare per alcune amministrazioni, in primo luogo il Ministero dell'ambiente, che operano in aree contigue a quelle del Ministero dello sviluppo economico, e vale a maggior ragione per quanto riguarda le competenze regionali garantite dal vigente testo costituzionale che non possono e non sono assolutamente incise dal regolamento, che anche per questo aspetto si limita ad organizzare le competenze del Ministero, come parte delle competenze statali alla luce della recente riforma del Titolo V della Costituzione e dalla relativa giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il modello organizzativo utilizzato dal regolamento per il nuovo Ministero, in conformità alla prescrizione di cui all'articolo 1, comma 8-bis del citato d.l. 181/2006, è di tipo dipartimentale.

È questa una scelta comune a tutte le Amministrazioni aventi al proprio interno un'ampia varietà di competenze e strutture, della quale è opportuno assicurare un efficace coordinamento secondo grandi aree tematiche.

Saranno in tal modo ottimizzate le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed evitate duplicazioni e sovrapposizioni, attribuendo ad ogni Dipartimento una "*mission*", costituita da funzioni omogenee.

Il regolamento esplicita, inoltre, i compiti delle singole Direzioni generali, che vengono adeguati alle nuove esigenze di promozione del sistema economico e organizzati intorno alle tre aree funzionali corrispondenti ai tre Dipartimenti da istituire.

Al Dipartimento per la competitività sarà attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi.

Al Dipartimento per la regolazione del mercato è attribuita l'attività di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le funzioni di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprietà industriale

Infine, il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione avrà competenze in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria

Al fine di garantire un coordinamento anche tra i tre Dipartimenti, l'articolo 2, comma 3, istituisce la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti.

La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale dei servizi interni ed in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica.

Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione

unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

Il Dipartimento per la competitività è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale: la Direzione generale per la politica industriale, la Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie e la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

In particolare:

- La Direzione generale per la politica industriale (art. 4) ha compiti di sviluppo della competitività del sistema produttivo. Provvede, in particolare, alle politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici, alle politiche per i distretti industriali, agli interventi di reindustrializzazione e riconversione dei settori delle aree industriali colpiti da crisi, alle politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica, nonché alle attività di regolazione delle crisi industriali, alla promozione di misure per la prevenzione dell'insolvenza, alla gestione delle procedure concorsuali conservative delle grandi imprese insolventi ed alla attività di gestione del fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi. Alla Direzione generale per la politica industriale sono, inoltre, assegnate anche le competenze in materia di promozione e assistenza per gli interventi in paesi terzi di interesse per la politica di competitività nazionale.

- La Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali (art.5) svolge le funzioni di spettanza del Ministero in materia di strumenti di incentivazione alle imprese, con una competenza residuale di gestione di tutti gli strumenti non attribuiti ad altre Direzioni generali. Ha, inoltre, compiti di vigilanza e controllo su tali interventi, nonché di elaborazioni statistiche e studi. Partecipa, infine, per quanto di competenza, agli accordi di programma quadro e svolge le funzioni di competenza per quanto riguarda i contratti di programma, i

contratti di localizzazione, i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di distretto.

Relativamente ai compiti di monitoraggio e di raccolta ed elaborazione dei dati, la Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali, così come le altre direzioni del Ministero che curano analoghi adempimenti, opera in raccordo con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

- La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie (art. 6) è preposta al perseguimento della politica energetica e mineraria nazionale, con particolare riferimento ai rapporti con le organizzazioni internazionali e comunitarie ed alle attività di liberalizzazione dei mercati dell'energia. Ad essa è, inoltre, attribuita la competenza in materia di costruzione ed esercizio di infrastrutture energetiche nazionali, di intesa con le regioni interessate. La Direzione provvede, infine, alla vigilanza sugli enti strumentali in materia energetica (in primo luogo, l'ENEA) ed ai rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

- La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi (art. 7) svolge funzioni in materia di PMI (con particolare riferimento alle iniziative per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico di queste) e di enti cooperativi. La Direzione generale svolge l'attività di vigilanza provvedendo anche alla tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative. Per le funzioni di promozione e sviluppo e della cooperazione e della mutualità, la Direzione opera in coordinamento con le altre amministrazioni di settore competenti ed, in particolare, con il Ministero della solidarietà sociale per quanto attiene alle cooperative sociali. Alla Direzione sono, inoltre, attribuite le funzioni del Ministero in materia di responsabilità sociale delle imprese, consorzi agrari e banche di credito cooperativo. Per quanto riguarda i compiti in materia di responsabilità sociale delle imprese è

naturalmente previsto che la relativa attività sia svolta in collaborazione con il Ministero della solidarietà sociale.

Il Dipartimento per la regolazione del mercato è articolato in quattro uffici di livello dirigenziale generale: Direzione generale per la concorrenza e i consumatori, la Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica; la Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e la Direzione generale per i servizi interni.

Nello specifico:

- La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori (art. 9) cura, nell'ambito delle competenze attribuite dal nuovo Titolo V della Costituzione allo Stato (alla luce anche della recente giurisprudenza costituzionale), i compiti del Ministero in materia di promozione della concorrenza e del mercato e, in particolare, di tutela dei consumatori, con particolare riferimento al settore delle assicurazioni ed a quello del commercio. Svolge, inoltre, attività di supporto e segreteria del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e si coordina con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le altre autorità indipendenti, il CIPE, le regioni, gli organismi internazionali e le strutture dell'Unione Europea competenti in materia di consumatori, concorrenza e regolamentazione di singoli settori economici.

- La Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica (art. 10) espleta funzioni di regolazione tecnica e di controllo in materia di sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi (ferme restando le competenze delle altre amministrazioni di settore tra cui, in particolare, il Ministero delle comunicazioni), attività inerenti la metrologia legale, il controllo e la vigilanza delle manifestazioni a premio, la vigilanza sul sistema delle Camere di Commercio e le attività connesse al registro delle imprese. La Direzione generale è, inoltre, preposta alla tenuta del registro informatico degli adempimenti amministrativi di cui al recente dPCM n. 200 del 2006 ed alla

vigilanza sulla sicurezza degli impianti industriali e sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento. Svolge, infine, le funzioni di competenza del Ministero in materia di certificazione ambientale.

- La Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 11) che diventa Direzione generale autonoma - svolge le funzioni in materia di proprietà industriale, con particolare riferimento alle attività di rilascio dei brevetti nazionali, deposito delle domande di brevetto europeo, registrazione dei modelli e dei disegni industriali, registrazione dei marchi di impresa nazionali, attività inerente la registrazione dei marchi internazionali presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti conseguenti. All'Ufficio è, inoltre, attribuita una generale funzione di promozione dell'uso della proprietà industriale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e alle aree sottoutilizzate del paese.

La Direzione generale per la proprietà industriale opera naturalmente nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve pertanto le specifiche competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di prodotti agroalimentari certificati e registrati a livello comunitario.

- La Direzione generale per i servizi interni (art. 12) svolge una duplice funzione. Da un lato, cura gli affari generali del Dipartimento presso cui è collocata. Dall'altro, ha analoghe attribuzioni - secondo gli indirizzi della Conferenza dei Capi Dipartimento - anche per il resto del Ministero per le risorse umane, finanziarie e strumentali, per le quali è stata decisa la gestione unificata. Alla Direzione compete, inoltre, l'attività di supporto e segreteria della Conferenza dei Capi Dipartimento.

Per quanto riguarda il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, l'art. 1, comma 2 del d.l. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge

di conversione, ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico parte delle funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze di cui dell'art. 24, comma 1, lettera c) del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riguardo alle funzioni in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, con specifico riferimento alle aree sottoutilizzate.

Tale trasferimento di funzioni, congiuntamente al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Servizio centrale di segreteria del CIPE, rende necessario procedere ad una riorganizzazione del Dipartimento per adeguarlo alle mutate esigenze operative, prevedendo alcune correzioni al disegno organizzativo previsto dai D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, e 28 aprile 1998, n. 154, da ultimo specificato dal D.M. 19 gennaio 2006,

Pertanto, il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto dell'esigenza di riequilibrio con gli altri Dipartimenti di nuova istituzione, prevede l'articolazione del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione in quattro uffici di livello dirigenziale generale, costituiti dalla Direzione generale studi e statistiche, dalla Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari, dalla Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma e dalla Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

In particolare:

- La Direzione generale studi e statistiche (art. 14) ha compiti in materia di analisi in campo economico, finanziario e sociale a livello territoriale, di formulazione di proposte strategiche in materia di politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione economico-sociale e territoriale, di elaborazione e pubblicazione di documenti istituzionali e di programmazione e previsione delle prospettive economiche e della spesa pubblica in conto capitale a livello territoriale.

- La Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari (art. 15) provvede al coordinamento ed alla definizione di iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE, ivi compreso l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento, partecipando ai processi di definizione, attuazione e verifica delle politiche comunitarie connesse alle politiche di coesione e sviluppo economico, sociale e territoriale con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari, fatte salve le competenze delle altre Amministrazioni competenti in materia. Inoltre, promuove ed attua progetti di gemellaggio istituzionale promossi dall'Unione europea e di cooperazione bilaterale in materia di politiche di sviluppo territoriale con Paesi in via di adesione e Paesi Terzi.
- La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma (art. 16) assume le competenze in materia di intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, e, più generale, di strumenti negoziali per lo sviluppo economico territoriale previsti dalla legislazione vigente, nonché per il coordinamento e la definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale finanziate con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. In particolare cura le attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese. Inoltre, svolge attività di promozione e assistenza per l'attuazione di progetti per l'internazionalizzazione dei sistemi territoriali.
- La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale (art. 17) formula iniziative e proposte in materia di programmazione e gestione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, garantendo per tale attribuzione il coordinamento con le altre Direzioni e curando in particolare l'istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta al CIPE,

tenuto conto delle richieste delle amministrazioni interessate; valuta i relativi fabbisogni finanziari ed assicura il monitoraggio dei flussi finanziari. Alla Direzione sono assegnate anche le competenze sussidiarie in materia di organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti caratterizzati da elevata specificità.

Così come già previsto dall'art. 7 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, all'interno del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è incardinato anche il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, d.lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.

Il Nucleo (art. 18), che opera alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento, è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici; in particolare:

- l'Unità di valutazione degli investimenti pubblici fornisce specifiche valutazioni su politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale, elabora e diffonde metodi, strumenti e basi informative per la valutazione, promuove e coordina le attività inerenti la produzione dei Conti Pubblici Territoriali; supporta, inoltre, l'attività di programmazione del Dipartimento;
- l'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riguardo ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro; propone le iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa; svolge funzioni di *audit* ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006 (Fondi strutturali).

Gli articoli 19 e seguenti dello schema di regolamento recano alcune disposizioni sull'organizzazione degli uffici generali di livello non dirigenziale, le dotazioni organiche e le abrogazioni.

In particolare, conformemente a quanto disposto per gli altri Ministeri, si prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provveda, ai sensi dell'articolo 17 comma 4-*bis*, lettera e) della legge 400/88 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 300/1999, con successivo decreto ministeriale. Con il medesimo decreto ministeriale si provvederà all'eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti ed all'individuazione delle funzioni di tali uffici. In tal modo si completa la riduzione degli uffici dirigenziali prevista dalla legge finanziaria 2007 che, per gli uffici dirigenziali generali è direttamente attuata dal regolamento in esame, mentre per gli uffici dirigenziali di livello non generale è solo anticipata dal regolamento in termini di riduzione complessiva del numero degli uffici o posti di funzione con corrispondente riduzione dell'organico.

Infine, l'articolo 20 stabilisce che le dotazioni organiche del Ministero siano determinate dalla Tabella A, risultante (come meglio sarà evidenziato nella successiva relazione tecnico finanziaria e dai relativi allegati) anche dalla riduzione degli organici dirigenziali corrispondente alla riduzione prevista dalla legge finanziaria 2007 in termini di uffici, applicata alla dotazione di diritto del nuovo Ministero. Questa a sua volta è ricavata da quella vigente all'atto della soppressione del Ministero delle attività produttive, nonché dai trasferimenti di dotazioni di personale dal Ministero delle attività produttive a quello del commercio internazionale (per il settore dell'internazionalizzazione) ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (con riferimento al settore turismo) e dal Ministero dell'economia e delle finanze (con riferimento al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) al "nuovo" Ministero dello sviluppo economico, a fronte di un fabbisogno complessivo di personale che, rapportato alle attuali funzioni del Ministero e pur tenuto conto delle operazioni di razionalizzazione previste dalla legge


finanziaria, sarebbe comunque superiore ai limiti numerici derivanti dalle specifiche prescrizioni di invarianza della spesa e riduzione degli uffici.

Infatti, rispetto alle recenti rideterminazioni in riduzione delle dotazioni organiche intervenute nell'ultimo biennio per precedenti adempimenti normativi sia per il Ministero delle attività produttive che per il Dipartimento in corso di trasferimento (per la maggior parte delle sue competenze e strutture) dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante fabbisogni superiori già allora puntualmente evidenziati con riferimento alle professionalità necessarie ed ai compiti attribuiti alle varie strutture ministeriali, il Ministero dello sviluppo economico ha già ceduto il personale e le relative dotazioni organiche corrispondenti ai compiti trasferiti ad altre amministrazioni, non ha subito ulteriori riduzioni di compiti ed ha invece assunto per effetto di recenti interventi normativi nel settore energetico, nel settore della promozione della competitività e dello sviluppo economico e nel settore della tutela del cittadino consumatore e della promozione della concorrenza, rilevanti nuovi compiti ed attribuzioni che richiederebbero tutti uno sviluppo qualitativo e quantitativo delle risorse umane destinate all'esercizio di tali funzioni e non già il mantenimento o peggio la riduzione delle proprie dotazioni.

Si precisa che dell'avvio della presente procedura è stata data informazione alle organizzazioni sindacali, rispettando pertanto la procedura di consultazione prevista dalle vigenti norme del Contratto collettivo di lavoro del personale dei Ministeri e, più in generale, dall'articolo 19 della legge n. 59 del 1997.

Lo schema di decreto, acquisiti gli assensi delle amministrazioni concertanti, è stato sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei Ministri in data 4 maggio 2007. Deve ora essere acquisito il parere del Consiglio di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI INTERNI



Visto:

Si autorizza l'invio
al Consiglio di Stato

IL MINISTRO



Relazione tecnica e piano operativo di cui all'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Oggetto: Riduzioni di spesa previste nel triennio in relazione alle modifiche organizzative disposte dalla schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico proposto ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del d.l. n. 181/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2006, e dell'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge finanziaria 2007 e relativo piano operativo analitico con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.

Con l'unito schema di regolamento si provvede, in conformità a quanto prescritto dalla legge finanziaria 2007, agli interventi necessari al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero dello sviluppo economico, nei termini di seguito specificamente illustrati.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a).

L'unito schema di regolamento provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dello sviluppo economico, procedendo alla riduzione in misura pari al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti. Tale riduzione, come dimostrato nella Tabella 1 allegata alla relazione tecnica, è applicata agli uffici così come risultanti per effetto dei vincoli di invarianza numerica e di spesa rispetto ai trasferimenti di strutture e uffici operati in relazione alla riorganizzazione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il regolamento in questione si provvede pertanto a ridurre di due unità i posti di funzione di livello dirigenziale generale (sopprimendo due incarichi dirigenziali generali di studio e ricerca ex art. 19, comma 10, d.lgs. 165/2001) e di nove unità i posti di funzione di livello dirigenziale.

Anche rispetto alle dotazioni organiche dirigenziali risultanti dalla ricognizione dei trasferimenti contingenti di organico connessi al riordino dei Ministeri, con il regolamento in questione si provvede a ridurre di due unità i posti di organico e di funzione di I fascia e di nove unità i posti di organico e di funzione di II fascia. Si veda al riguardo la tabella 2 allegata alla relazione tecnica.

Nonostante il predetto taglio delle dotazioni organiche, permangono circa 30 posti vacanti nelle dotazioni organiche dei dirigenti di II fascia e altri 15 posti circa si renderanno vacanti per collocamento in quiescenza per limiti d'età già negli anni 2007-2008, per un totale pari a circa il 27% della dotazione organica dirigenziale così ridotta. Risulta pertanto garantita la possibilità, nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni - così come previsto dalla medesima lettera a) del comma richiamato -, della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.

Quanto alle duplicazioni organizzative, si evidenzia che nell'ambito delle strutture del Dipartimento per politiche di sviluppo e coesione, acquisite dal Ministero dell'economia e

delle finanze è compreso anche un Servizio di livello dirigenziale generale (Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili) competente anche per la gestione del personale e degli affari generali del predetto Dipartimento, sia pure limitatamente alle funzioni non svolte a livello centrale dal IV Dipartimento del predetto Ministero; fra le strutture ereditate dal soppresso Ministero delle attività produttive è invece presente la Direzione generale dei servizi interni che svolge le medesime funzioni per tutti gli altri uffici del Ministero dello sviluppo economico. Con il regolamento in esame si provvederà fra l'altro a superare la parziale duplicazione di competenze derivante da tale circostanza, riorganizzando l'organizzazione e le competenze degli uffici dirigenziali generale compresi nel predetto Dipartimento e concentrando tutte le funzioni di gestione unitaria del personale e tutti i servizi comuni sulla citata Direzione generale dei servizi interni.

Anche l'istituzione della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, consentendo di accorpare e razionalizzare la maggior parte delle attività di controllo ed ispettive svolte dal Ministero, può favorire l'eliminazione di duplicazioni di attività e, potenzialmente, anche nell'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

La riduzione di spesa annua conseguente alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali ed alle connesse riduzioni di organico può essere quantificata nei seguenti termini, tenuto conto prudenzialmente dei soli oneri per il trattamento economico fisso dei titolari degli uffici soppressi, cui certamente si aggiungerà un risparmio, al momento non quantificabile, per spese di funzionamento (di segreteria, telefoniche, ecc.):

	postì soppressi n°	– onere unitario per stipendio	– onere unitario – per posizione parte fissa	oneri - totale previdenziali e assistenziali a carico dell' amministrazione	- minore spesa totale
	A	B	C	D	A x (b+C+D)
1^ fascia	2	€ 51.329,04	€ 30.638,92	€ 31.450,30	€ 226.836,52
2^ fascia	9	€ 40.129,96	€ 11.262,81	€ 19.724,54	€ 640.055,83
Totale minore spesa annua					€ 866.892,35

Tenuto conto dei potenziali riflessi anche sui fondi per il trattamento variabile di posizione e di risultato, non determinabili al momento in modo preciso, il risparmio complessivo potrebbe aumentare fino a circa **1.000.000 di euro**.

Trattandosi peraltro di posti vacanti, tale riduzione di spesa avrà effetti immediati, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento stesso (prevedibilmente € 433.446,17 per il 2007 ed € 866.892,35 a decorrere dal 2008 per la parte fissa), come riduzione della spesa potenziale, ma non comporterà un'effettiva riduzione delle erogazioni effettive nel triennio, bensì eviterà che si determini un aumento della spesa effettiva altrimenti possibile. Per la dirigenza di prima fascia, peraltro, non trattandosi di assunzioni da autorizzare ma di incarichi conferibili sulla base delle risorse finanziarie già esistenti in bilancio, il risparmio ha comunque effetti reali.

Per gli uffici dirigenziali generali la riduzione degli uffici è operata direttamente dal regolamento sopprimendo due posizioni dirigenziali generali di studio e ricerca ex art. 19, comma 10, d.lgs. 165/2001 ed individuando un numero di posti di funzione dirigenziali generali corrispondente al numero di posti residui di dotazione organica dei dirigenti di 1^a fascia. Per gli uffici dirigenziali di livello non generale dovrà invece provvedersi con decreto ministeriale di natura non regolamentare a ridefinire le competenze degli uffici, accorpandoli e sopprimendone un numero tale da farli corrispondere al numero complessivo indicato nell'articolato del regolamento oltre che al numero della dotazione organica dei dirigenti di 2^a fascia corrispondentemente ridotta nella tabella organica. Il perfezionamento di tale decreto è prevedibile entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento stesso, ma anche in questo caso vi sarà un beneficio in termini di chiarezza ed efficacia dell'organizzazione, ma non vi sarà effettiva riduzione della spesa (salvo quella già evidenziata relativamente alla corrispondente riduzione dell'organico dirigenziale di seconda fascia) essendo già la situazione reale in gran parte corrispondente a tale assetto ridimensionato: in relazione alle già gravi carenze di personale anche dirigenziale gli uffici da accorpare o da sopprimere sono infatti quasi sempre affidati in reggenza a dirigente di un diverso ufficio e spesso privi di personale addetto o comunque con personale assolutamente insufficiente.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera b)

Con il regolamento che si propone si provvederà altresì a dare continuità alle scelte organizzative volte alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica. Già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2001, regolamento di organizzazione vigente presso il Ministero delle attività produttive (che pure derivava dalla fusione di più Ministeri, ciascuno con una propria Direzione generale destinata alla gestione del personale e dei servizi), si era provveduto, nonostante la previsione di un'organizzazione di tipo dipartimentale, a concentrare tutte le attività di acquisto di beni e servizi in gestione unificata e di gestione del personale in un'unica direzione generale (la Direzione generale dei servizi interni). Tale direzione generale, pur costituita all'interno di uno dei dipartimenti, operava per questi aspetti anche per conto e nell'interesse degli altri dipartimenti, avvalendosi naturalmente di tutti gli strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica man mano implementati, come, ad esempio, la progressiva generalizzazione dell'uso del mandato informatico, degli acquisti on-line, ecc...

Nel nuovo assetto del Ministero dello sviluppo economico il problema si è riproposto ed è stato affrontato nella stessa logica, così come già evidenziato nell'ambito delle misure adottate per superare le duplicazioni organizzative: fra le strutture trasferite, infatti, è compreso anche il Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, che provvedeva alla gestione del personale e dei servizi comuni del Dipartimento per le politiche di sviluppo per la parte non curata centralmente dal IV Dipartimento del MEF.

La completa attuazione dei processi di riorganizzazione avverrà certamente entro diciotto mesi dalla data di emanazione del regolamento, ma non è possibile quantificare in modo attendibile i possibili risparmi di spesa che ne deriveranno, fermo restando che se ne avranno sicuramente vantaggi in termini di efficienza in relazione alla conseguente possibilità di destinare alle funzioni finali risorse umane e finanziarie più vicine agli effettivi fabbisogni.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera c)

Il Ministero dello sviluppo economico eredita solo gli uffici periferici del Ministero delle attività produttive, già oggetto di radicale riduzione nell'ambito del cosiddetto federalismo amministrativo, senza quindi alcun margine di ulteriore rideterminazione in termini di riduzione delle strutture periferiche o di costituzione di uffici regionali.

I soli uffici decentrati del Ministero dello sviluppo economico ancora esistenti stabilmente sono infatti tre uffici dirigenziali di livello non generale che costituiscono parte integrante dell'articolazione centrale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie: si tratta delle tre sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia aventi sede rispettivamente a Roma, Napoli e Bologna. Il personale attualmente in servizio presso tali uffici ammonta a circa 30 unità, e le altre spese annue di funzionamento ammontano a circa 70.000,00 euro, oltre a 240.000,00 euro circa per fitti ed oneri accessori.

Gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli Uffici metrici provinciali sono stati già a suo tempo soppressi con trasferimento di strutture e personale alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Anche i Distretti minerari sono stati soppressi con trasferimento di strutture e personale alle regioni ed agli enti locali cui sono state trasferite le relative funzioni ai sensi dell'articolo 34 del medesimo decreto legislativo.

Né di soppressione o riordino può parlarsi relativamente agli Uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno, anch'essi già soppressi dal citato art. 50 del d.lgs. n. 112 del 1998, benché la soppressione non abbia ancora avuto effetti avendo decorrenza dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio tuttora in corso. Tali uffici sono attualmente 10, articolati su varie sedi del Mezzogiorno (due diversi uffici a Napoli e un ufficio ciascuno a Avellino, Bari, Cosenza, L'Aquila, Palermo, Reggio C., Salerno e Sassari), con circa 100 unità di personale in servizio, tutto di livello non dirigenziale. Le altre spese annue di funzionamento di tali uffici ammontano complessivamente a circa 100.000,00 euro, oltre a 400.000,00 euro circa per fitti ed oneri accessori.

Si evidenzia, peraltro, che il Ministero ha tuttora una forte necessità di punti di riferimento decentrati sul territorio, da individuare eventualmente attraverso strumenti convenzionali con le Prefetture e/o gli attuali Uffici periferici del Ministero del lavoro in quanto nell'acquisizione delle competenze in materia di cooperative, trasferite dal decreto legislativo n. 300 del 1999 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero delle attività produttive, il Ministero ha acquisito solo la struttura centrale della Direzione generale della cooperazione e neppure in parte le strutture e il personale degli uffici periferici del Ministero del lavoro che pure svolgevano in materia un'attività amministrativa ed ispettiva in sede locale estremamente significativa sul piano quantitativo e qualitativo ora svolta con grande difficoltà dalle strutture centrali del Ministero.

L'unica operazione possibile per gli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico in attuazione delle citate disposizioni della legge finanziaria 2007 è pertanto la parziale riorganizzazione degli uffici residui (ivi compresi quelli ex Agensud, fino al determinarsi del presupposto per la decorrenza della già disposta soppressione) presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in tutti i casi in cui tale riorganizzazione risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità.

A tal fine potrebbe provvedersi all'adozione di un apposito decreto Ministeriale, come previsto dalla stessa legge finanziaria, a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per individuare gli uffici per i quali provvedere effettivamente a tale riorganizzazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni

logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

Poiché non è quindi ipotizzabile l'ulteriore soppressione di uffici non appare necessaria l'introduzione di alcuna disposizione espressa nella presente sede regolamentare. Il risparmio di spesa conseguente agli eventuali successivi provvedimenti amministrativi adottati in materia, che può essere in via del tutto indicativa ed eventuale stimato nella riduzione del 5% circa delle spese di funzionamento dei predetti uffici, pari a circa 40.000,00 euro annui (20.000,00 euro per l'anno 2008 e 40.000,00 euro a decorrere dal 2009), non può essere pertanto considerato fra gli effetti diretti del regolamento.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera d)

Anche riguardo alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo si rinvia alle considerazioni già formulate con riferimento all'eliminazione delle duplicazioni organizzative, dove si è già evidenziato che l'istituzione della Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, consentendo di accorpate e razionalizzare la maggior parte delle attività di controllo ed ispettive svolte dal Ministero, può favorire l'eliminazione di duplicazioni di attività e, potenzialmente, anche nell'organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Anche in questo caso la completa attuazione dei processi di riorganizzazione avverrà certamente entro diciotto mesi dalla data di emanazione del regolamento, ma non è possibile quantificare in modo attendibile i possibili risparmi di spesa che ne deriveranno.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera e)

Alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione si sta già provvedendo nell'ambito del separato specifico regolamento per la razionalizzazione delle competenze degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, in corso di emanazione in attuazione dell'art. 1 dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono quindi considerarsi ulteriori risparmi di spesa in questa sede.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera f)

Le risorse umane complessivamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 - ivi compreso il personale dirigente, quello in comando ed i componenti a tempo pieno di strutture operative quali la segreteria tecnica della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ed il Nucleo di politica industriale -, assommano a 1681 unità in servizio. L'obiettivo introdotto dalla legge finanziaria in materia di servizi di supporto - secondo cui il personale utilizzato per funzioni di supporto non deve eccedere comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione - risulta conseguentemente determinato per questo Ministero nell'utilizzo di non più di 252 unità di personale per lo svolgimento di tali funzioni.

Alla stessa data il personale effettivamente utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) presso il Ministero dello sviluppo economico - tenuto conto anche del personale che dedica a tale funzioni solo una percentuale del proprio tempo di lavoro -, assomma a 254 unità così articolate fra i vari centri di responsabilità o centri di costo:

Gabinetto	4 unità
Direzione generale commercio assicurazione e servizi	7 unità
Direzione generale energia e risorse minerarie	7 unità
Direzione generale enti cooperativi	5 unità
Direzione generale armonizzazione mercato e tutela consumatori	5 unità
Direzione generale sviluppo produttivo e competitività	7 unità
Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese	26 unità
Dipartimento politiche di sviluppo e di coesione	47 unità
Direzione generale servizi interni	146 unità
Totale	254 unità

Si allegano in merito ulteriori tabelle riepilogative dei medesimi dati secondo l'articolazione prevista nelle apposite linee guida in corso di emanazione.

L'eccedenze rilevata di personale in servizio utilizzato per funzioni di supporto è pertanto di sole due unità. Tale eccedenza peraltro non sussiste ove si tenga conto del criterio di calcolo indicato nelle predette linee guida, che esclude gli addetti agli uffici di diretta collaborazione dall'area di applicazione della norma, con conseguente riduzione del personale da considerare utilizzato per funzioni di supporto a sole **250 unità**. In ogni caso l'eventuale eccedenza sarebbe venuta meno nei prossimi mesi e prima dell'entrata in vigore del regolamento in relazione a già previsti collocamenti in quiescenza di personale attualmente assegnato a tali funzioni per il quale non si provvederà a sostituzione.

Pertanto questo Ministero non ritiene necessario attivare un apposito piano di riallocazione da trasmettere per l'approvazione entro il 31 marzo 2007 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre amministrazioni interessate, ai fini dell'adozione del prescritto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Né possono essere disposte riduzioni di organico a questo titolo.

Peraltro, mediante un attento monitoraggio delle mansioni assegnate al personale di nuova immissione proveniente da mobilità o da eventuali concorsi - da destinare per almeno il 90% a funzioni finali e non di supporto -, nonché mediante processi di riorganizzazione e, ove occorra, di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni di supporto si potrebbe ipotizzare di ridurre ulteriormente l'incidenza percentuale, ottenendo una migliore copertura dei fabbisogni di personale sulle funzioni finali. Ma questa è opportunità che si può cogliere nell'ordinaria attività gestionale ed amministrativa e non richiede alcun intervento in sede di regolamento.

Non possono quindi considerarsi ulteriori risparmi di spesa in questa sede.

* * * * *

Premesso quanto già precisato circa il carattere solo potenziale e non effettivo delle riduzioni di spesa conseguenti alle misure previste dal regolamento, fatta eccezione per la maggiore effettività della riduzione di spesa concernente il taglio di posizioni di funzione dirigenziale di livello generale, si riporta di seguito la seguente Tabella riepilogativa di tali minori spese :

	2007	2008	dal 2009
comma 404, lettera a)	€ 433.446,17	€ 866.892,35	€ 866.892,35

Totale € 433.446,17 € 866.892,35 € 866.892,35

Che, come già precisato, può aumentare fino a circa 1.000.000 di euro annui ove si tenga conto anche dei possibili effetti sulla retribuzione variabile dei dirigenti interessati.

* * * * *

La presente relazione ed il corrispondente piano operativo, in essa incluso, sono stati trasmessi al competente Ufficio centrale di bilancio presso il soppresso Ministero delle attività produttive ed asseverati da tale Ufficio a fini istruttori, come previsto dall'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e corredano lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico come parte integrante della relativa relazione tecnica redatta ai sensi dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Tabella 1 - Personale a tempo indeterminato effettivamente in servizio

Situazione al 31 dicembre 2006

Contratto Ministeri	gestione delle risorse umane		sistemi informativi		servizi manutentivi e logistici		affari generali		provvedimenti e contabilità		totale in attività di supporto	
	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%
Qualifica /categoria												
Dirigenti 1 ^a fascia	0,35		0,1		0,1		0,35		0,1		1	
Dirigenti 2 ^a fascia	7		1		2		5				15	
Area C	53,5	4	16		16,5	2	6	2	19		111	8
Area B	55	3	10	1	23	6	9	2	23	1	120	13
Area A							7				7	
altro personale												

Personale effettivamente in servizio

Contratto Ministeri	Totale altre missioni istituzionali		Totale generale Ministero		% di personale in attività di supporto		Personale da riallocare	
	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%	totale personale	di cui part time al 32%
Qualifica /categoria								
Dirigenti 1 ^a fascia	18		19		0,19			
Dirigenti 2 ^a fascia	121		136		11,02			
Area C	657	54	768	62	14,45	12,9		
Area B	541	71	661	84	18,15	15,47		
Area A	42		49	3	14,28			
altro personale	48		48					

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO PRESSO L'EX MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (SVILUPPO ECONOMICO)

Prot. n. 7141/07

ATTO RELATIVO ALL'ASSEVERAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA E CORRISPONDENTE PIANO OPERATIVO, IN ESSA INCLUSO, PREDISPOSTI DAL MINISTERO DAL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 407, DELLE LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007).

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare:

- comma 404 (Revisione degli assetti organizzativi dei Ministeri mediante emanazione di regolamenti di delegificazione)
- comma 407 (Adempimenti delle amministrazioni)
- comma 410 (Divieto assunzioni per le amministrazioni inadempienti)
- comma 412 (Emanazione linee guida per attuazione della riorganizzazione)
- comma 415 ("Unità per la riorganizzazione");

VISTO l'art. 9, comma 3, del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38, relativo alle attribuzioni del Dipartimento del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione di personale;

VISTO il nuovo schema di Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, trasmesso dalla Direzione Generale per i Servizi Interni con nota prot. n. 0007370 del 23 aprile 2007;

VISTI la relazione tecnica e corrispondente piano operativo, in essa incluso, trasmessi a questo Ufficio Centrale del Bilancio per l'asseverazione ai sensi di legge con la predetta nota; VISTA la proposta dirigenziale (Ufficio III di questo U.C.B. – Sviluppo Economico) datata 30 aprile 2007, con la quale viene attestata la congruità, allo stato attuale, della relazione tecnica e corrispondente piano operativo dell'Amministrazione, sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dall'Ufficio;

PRESO ATTO che non è stata ancora ricostituita - con apposito decreto interministeriale (Ministro dell'Economia e delle Finanze - Ministro dello Sviluppo Economico) - la Conferenza permanente dei servizi di cui all'art. 9, comma 3 del citato D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38, afferente al Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dello "spacchettamento" dei ministeri;
VISTE le linee guida contenute nel D.P.C.M. 13 aprile 2007 in corso di emanazione richiamate nella predetta relazione tecnica e nella proposta dirigenziale;
RITENUTO di dover adempiere al richiesto obbligo di legge sulla base degli atti in atto a disposizione dell'Ufficio;

ASSEVERA

sulla base degli elementi espressi in premessa e degli accertamenti effettuati dal Dirigente del competente Ufficio III, indicati nella nota prot. n. 7138 del 30 aprile 2007, che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante con le relative conclusioni finali, la relazione tecnica e il corrispondente piano operativo in essa incluso, trasmessa dall'Amministrazione a corredo dello schema di regolamento.

DISPONE


la restituzione, in allegato, degli atti trasmessi a questo Ufficio Centrale del Bilancio ai fini dell'asseverazione;

ATTESTA

che la presente asseverazione sostituisce quella provvisoria emessa in data 28 febbraio 2007 prot.n. 2803.

Roma, 30 aprile 2007

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO
(Prof. Santo ROSACE)





Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI

Verbale della riunione di informativa sindacale sullo schema di Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Il giorno 29 marzo 2007 alle ore 10,00 nella sala riunioni del Direttore Generale per i servizi interni, si è svolta una riunione di informativa sindacale su varie tematiche tra cui lo schema di DPR recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico.

La riunione fa seguito all'invio del testo dello schema di regolamento alle OO.SS. con nota n. 5036 del 16.03.07 ed a un primo avvio del confronto anche in merito al predetto regolamento svolto con la presenza del Ministro nel corso di un incontro in data 21 marzo.

Alla riunione sono presenti le sigle sindacali di cui all'unito foglio di presenze.

Sulla questione, il Direttore Generale per i servizi interni, dr. Vecchio, ribadisce che il nuovo testo dello schema di regolamento corrisponde nell'impianto generale a quello già a suo tempo esaminato dalle OOSS, rivisto alla luce degli adempimenti previsti dalla legge finanziaria e dell'evoluzione dello stato dei DPCM di ricognizione delle risorse e strutture trasferite ai sensi del decreto legge 181/2006, convertito con legge 233/2006. Fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito ai questioni già sollevate dalle OO.SS. medesime nella nota al Ministro del 19 marzo u.s., nel successivo incontro richiamato e anche nel corso di questa stessa riunione.

Le OOSS, con diverse accentuazioni, tornano a rappresentare la loro insoddisfazione verso il testo di regolamento, ribadendo gran parte delle osservazioni già rappresentate, con particolare riferimento alle ritenute indeterminanze delle funzioni di coordinamento delle attività ispettive attribuite alla costituenda direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, all'insufficienza delle soluzioni individuate per gli uffici periferici, alla qualità dei risparmi di spesa individuati, al rapporto ritenuto non equilibrato tra dirigenza e restante personale, al mancato ridimensionamento degli organi collegiali, ecc. Solo la CIDA, pur condividendo parte di tali perplessità, sollecita espressamente e comunque una rapida definizione della riorganizzazione.

Il direttore, nel ribadire l'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione di un confronto non solo formale e la disponibilità a tener conto delle osservazioni sindacali nel corso dell'iter del regolamento, che comunque prosegue, chiarisce le ragioni di alcune scelte organizzative, ribadendo la volontà dell'amministrazione di approfondire il dettaglio delle singole attività e competenze in sede di predisposizione del provvedimento di individuazione degli uffici dirigenziali non generali e rimandando ai tavoli della contrattazione le questioni connesse alla riorganizzazione in materia di riflessi sull'organizzazione del lavoro del personale, trattamenti economici, procedure di riqualificazione.


Tutte le OOSS, mantenendo le loro perplessità, si riservano di far conoscere le loro definitive posizioni ai fini dell'eventuale prosecuzione del confronto nel corso dell'iter del regolamento e della sua attuazione ovvero ai fini delle proprie autonome iniziative.

Per le OOSS.

Per la Delegazione di parte pubblica

CGIL
CISL

Dr. Vecchio



Per copia conforme all'originale

UIL
RIS
CISL
FIM
Rinaldo Nardelli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

VISTO l'articolo 2, comma 98, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 404;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, relativo alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed, in particolare, l'articolo 3, relativo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti ricognizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico dal Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTE le linee guida emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007 per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 04 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

SENTITE le organizzazioni sindacali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data.....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Organizzazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero, si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2.

Art. 2

Dipartimenti

1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e si articola nei seguenti dipartimenti:

- a) Dipartimento per la competitività;
- b) Dipartimento per la regolazione del mercato;
- c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

3. È istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attività di più Dipartimenti, può formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attività informatiche e di informazione istituzionale, nonché in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale di cui all'articolo 12 ed in materia di coordinamento operativo delle attività ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale di cui all'articolo 10.

Art. 3

Direzioni generali del Dipartimento per la competitività

1. Al Dipartimento per la competitività è attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi.

2. Il Dipartimento per la competitività è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la politica industriale;

- b) Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali;
- c) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
- d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, sono assegnati al Dipartimento fino a un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti.

Art. 4

Direzione generale per la politica industriale

1. La Direzione generale per la politica industriale svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, anche con riferimento alle specificità delle politiche settoriali, nei seguenti ambiti:

- a) politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, anche attraverso la definizione e progettazione di programmi strategici di rilievo nazionale volti al rafforzamento strutturale del sistema produttivo e al potenziamento delle capacità innovativa;
- b) politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici;
- c) collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza;
- d) politiche per i distretti industriali e sistemi di piccole e medie imprese;
- e) politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori industriali colpite da crisi;
- f) politiche di sviluppo di reti nazionali ed internazionali nei settori produttivi;
- g) politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e l'Unione europea e agli altri organismi internazionali;
- h) collaborazione industriale internazionale nei settori aero-spaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati e relativi interventi di sostegno;
- i) politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi e per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico;
- l) azioni per la creazione di nuove imprese innovative e per lo sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza d'impresa;
- m) partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi di competenza del Ministero;
- n) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in materia di politiche di sviluppo industriale, ivi inclusi i relativi aiuti;

- o) attività di regolazione delle crisi aziendali, promozione di misure per la prevenzione dell'insolvenza e gestione delle procedure concorsuali conservative delle grandi imprese commerciali insolventi;
- p) attività di gestione del fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi;
- q) politiche per il sostegno e la promozione delle attività di produzione del *made in Italy*, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale e, per quanto attiene i prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché supporto tecnico all'attività dell'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione;
- r) attività connessa al funzionamento del Punto di Contatto Nazionale di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- s) promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, in coordinamento con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio internazionale;
- t) promozione e assistenza per interventi in Paesi terzi di interesse per la politica di competitività nazionale;
- u) attività di monitoraggio sull'andamento dei settori produttivi ;
- v) attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonché direttive, vigilanza e controllo sulle attività effettuate da organismi pubblici e privati sulla base di convenzioni o di norme nella materia di competenza della Direzione generale;
- z) vigilanza sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;
- aa) trattazione per i profili di competenza delle problematiche connesse alle produzioni industriali nel settore alimentare e relativa attività di vigilanza e controllo sull'Istituto Nazionale per le Conserve Alimentari (INCA);
- bb) attività inerenti il Sistema di Notifica Elettronica Interattiva degli aiuti di Stato.

2. Presso la Direzione generale per la politica industriale opera il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 5

Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali

1. La Direzione generale per il sostegno alle attività imprenditoriali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) gestione degli strumenti di sostegno alle imprese volti al superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e all'accrescimento della competitività;
- b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli strumenti di incentivazione per l'innovazione, per la ricerca applicata e le alte tecnologie e gestione dei relativi interventi;
- c) attività inerenti gli strumenti della programmazione negoziata denominati contratti di programma, ivi compresi i contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto
- d) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita di nuove imprese e per il sostegno alla finanza di impresa;
- e) gestione dei restanti strumenti di incentivazione alle imprese di competenza del Ministero;
- f) partecipazione per quanto di competenza agli accordi di programma quadro e raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità;
- g) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi in raccordo con le altre Direzioni generali;
- h) elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle funzioni di incentivazione alle imprese conferite alle Regioni e relativo monitoraggio;
- i) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni;
- l) attività concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche di misure di aiuto alle imprese affidate al Ministero in relazione a interventi di competenza di altre amministrazioni;
- m) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione Europea;
- n) azioni di raccordo con le amministrazioni statale, le regioni e gli altri soggetti che gestiscono aiuti di Stato per la promozione e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese;
- o) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione Europea;
- p) altre azioni a sostegno delle attività produttive.

2. I compiti di cui al comma 1, lettere h), l) ed o), del presente articolo, nonché quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) e lettera e), all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f) ed all'articolo 18, comma 5, sono svolti in raccordo con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 6

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

1. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale, e provvedimenti ad essa inerenti;
- b) rapporti con le organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, recepimento e attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo dell'energia;
- c) liberalizzazione dei mercati dell'energia e promozione della concorrenza, tutela dell'economicità e della sicurezza nella produzione e conversione dell'energia, definizione di indirizzi e priorità per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e minerario;
- d) indirizzi e priorità, per la programmazione, lo sviluppo e la gestione delle reti nazionali di trasporto dell'energia e determinazioni in materia di esportazione, importazione e vendita dell'energia;
- e) indirizzi e direttive alle società di gestione delle reti nazionali di trasmissione e trasporto, di gestione del mercato, all'acquirente unico, alla società di gestione degli impianti nucleari e rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;
- f) promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dei combustibili alternativi, promozione di progetti pilota e determinazione degli obiettivi e dei programmi nazionali per l'uso razionale dell'energia;
- g) partecipazione ai programmi energetici per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra; promozione di programmi nazionali di educazione e informazione sull'energia, la sua produzione e usi efficienti;
- h) autorizzazione alla costruzione ed esercizio di infrastrutture energetiche nazionali, d'intesa con la regione interessata, e determinazioni in materia di deroga al principio di accesso dei terzi nell'accesso alle infrastrutture energetiche;
- i) promozione di intese con le Regioni e le amministrazioni locali per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nonché in materia di risparmio energetico, fonti rinnovabili e sviluppo dei servizi energetici locali;
- l) strategie di ricerca, sviluppo tecnologico e promozione dell'innovazione e competitività nei settori dell'energia e delle risorse minerarie;
- m) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di intesa con le Regioni interessate;
- n) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione dell'energia, per la sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione

della legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia;

o) monitoraggio della capacità di raffinazione, di lavorazione e di trasporto di oli minerali e controllo sulle condizioni di accesso alla logistica dei prodotti petroliferi;

p) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse minerarie;

q) gestione dei materiali nucleari e rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale e relativi rapporti in ambito comunitario e con le organizzazioni internazionali e i paesi esteri;

r) vigilanza su enti strumentali statali e collegamento con le società e gli istituti operanti nel settore dell'energia;

s) rapporti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel settore dell'energia

t) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche strategiche, predisposizione dei piani di emergenza, provvedimenti in caso di crisi del sistema energetico;

u) sperimentazioni e controlli su minerali energetici e in materia mineraria e petrografica;

v) riconoscimento della idoneità di prodotti esplosivi per uso estrattivo;

2. Presso la Direzione generale per l'energia e delle risorse minerarie opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.

Art. 7

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) politiche specifiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, nel rispetto delle competenze regionali;

b) iniziative di competenza per la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle piccole e medie imprese;

c) attività inerenti la tematica della responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con le competenti direzioni generali del Ministero della solidarietà sociale;

d) vigilanza e adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti degli enti cooperativi, degli enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile, delle

associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dei fondi mutualistici di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

- e) vigilanza ed adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei consorzi agrari e delle banche di credito cooperativo;
- f) provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, di scioglimento per atto dell'autorità e di gestione commissariale degli enti cooperativi;
- g) politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti;
- h) studi sulla cooperazione e sulla mutualità;
- i) rapporti con gli organismi europei e internazionali;
- l) tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative e di quello delle società cooperative edilizie e di abitazione e dei loro consorzi;
- m) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;
- n) vigilanza sull'Istituto di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di Roma;
- o) rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di vigilanza sul territorio degli enti cooperativi;

Art. 8

Direzioni generali del Dipartimento per la regolazione del mercato

1. Al Dipartimento per la regolazione del mercato è attribuita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le attività di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprietà industriale

2. Il Dipartimento per la regolazione del mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale per la concorrenza e i consumatori;
- b) Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica;
- c) Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi;
- d) Direzione generale per i servizi interni.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, sono assegnati al Dipartimento fino a un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti.

Art. 9

Direzione generale per la concorrenza e i consumatori

1. La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) politiche di promozione delle corrette dinamiche del mercato e della concorrenza per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati;
- b) promozione e disciplina della concorrenza;
- c) coordinamento delle politiche per la concorrenza, anche per gli aspetti connessi alla regolamentazione di singoli settori economici e di categorie professionali, fatti salvi i compiti del CIPE;
- d) rapporti istituzionali con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, anche al fine di assicurarne il funzionamento;
- e) valutazione ed esame delle indagini e delle segnalazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed istruttoria delle eventuali e conseguenti decisioni da assumere;
- f) confronto ed elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le regioni nel campo della regolazione dei mercati e delle attività economiche;
- g) cura delle relazioni istituzionali con gli organismi internazionali e le strutture dell'Unione europea competenti in materia di concorrenza;
- h) politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, con gli organismi internazionali e gli enti locali;
- i) attività inerenti l'Ufficio unico di collegamento nazionale per il coordinamento delle attività amministrative relative alla esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi economici dei consumatori e per i rapporti con l'Unione Europea in attuazione del Regolamento CE 2006/2004;
- l) vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati;
- m) utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- n) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi nei settori di competenza;
- o) attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);
- p) promozione della concorrenza nel settore commerciale e dei servizi e segreteria dell'Osservatorio nazionale del commercio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- q) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa;
- r) politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni Private (ISVAP) e vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP s.p.a.).

- s) coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale;
- t) riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero nelle materie di competenza.

Art. 10

Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) disciplina normativa, attività amministrativa e, nei casi previsti, di vigilanza inerenti la sicurezza, e la qualità e l'etichettatura dei prodotti e dei servizi destinati ai consumatori, che non ricadono nelle materie di competenza specifica di altre Amministrazioni, in coordinamento con le competenti Direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto attiene i prodotti agroalimentari;

b) coordinamento delle attività amministrative di informazione previste dal Titolo I della Parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e rapporti con l'Unione europea in materia di sicurezza generale dei prodotti

c) attività inerenti la metrologia legale, determinazione del tempo e metalli preziosi;

d) indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e relativi rapporti con le camere di commercio;

e) controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio;

f) vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione;

g) vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e sulla tenuta del registro delle imprese, nonché vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e altre attività connesse al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresa l'attività regolativa;

h) tenuta del registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

i) contenzioso e attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

l) attività di controllo connesse alla sicurezza degli impianti industriali, ad esclusione dei profili di sicurezza sul lavoro;

m) vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova e degli organismi notificati presso l'Unione Europea;

- n) politiche di normalizzazione e regolamentazione tecnica, rapporti con l'Unione Europea e connesse competenze inerenti i controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti, nelle materie di spettanza del Ministero;
- o) predisposizione delle normative tecniche e degli *standard* per la certificazione dei prodotti di spettanza del Ministero;
- p) partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di *ecolabel* e *ecoaudit*;
- q) attività di coordinamento operativo di attività ispettive e di controllo svolte da altri uffici del Ministero.

Art. 11

Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi

1. La Direzione generale per la proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che succede in tutti i rapporti giuridici all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, è ufficio di livello dirigenziale generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica della proprietà industriale a livello nazionale e nelle relazioni in ambito comunitario ed internazionale, fatti salvi i compiti della competente direzione generale del Ministero del commercio internazionale;
- b) rilascio dei brevetti nazionali e delle privative per nuove varietà vegetali;
- c) rilascio delle registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori;
- d) deposito delle domande di brevetto europeo e tenuta del Registro italiano dei brevetti europei e del Registro dei brevetti comunitari;
- e) deposito delle domande internazionali ai sensi del Trattato *Patent Cooperation Treaty* e dei registrazioni dei marchi nazionali e attività connesse;
- f) rilascio dei certificati di protezione complementare relativi a prodotti medicinali e fitosanitari;
- g) registrazione dei modelli e dei disegni industriali;
- h) registrazione dei marchi di impresa nazionali;
- i) attività inerenti la registrazione dei marchi internazionali presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra ed adempimenti conseguenti;
- l) deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti conseguenti;

- m) tutela internazionale e registrazione internazionale delle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti industriali e dell'artigianato secondo l'Accordo di Lisbona;
- n) procedura di opposizione alla registrazione di marchi nazionali ed internazionali;
- o) supporto e segreteria della Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del citato Codice della proprietà industriale;
- p) relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia di proprietà industriale;
- q) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettali;
- r) promozione della cultura, anche attraverso l'effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni, e dell'uso della proprietà industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole e medie imprese e le aree sottoutilizzate ;
- s) supporto tecnico in materia di proprietà industriale all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

Art. 12

Direzione generale per i servizi interni

1. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata o a strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche per gli altri Dipartimenti.

2. In particolare la Direzione, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, svolge le seguenti funzioni:

- a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale;
- b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza;
- c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure interne;
- d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
- e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;
- f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata;

- g) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti disciplinari;
- h) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;
- i) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 e gestione dei sistemi informativi condivisi;
- l) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonché piano di sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni;
- m) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici;
- n) politiche del personale per le pari opportunità;
- o) attività di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione e sicurezza;
- p) relazioni esterne e rapporti con l'utenza;
- q) attività di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei dipartimenti.

Art. 13

Direzioni generali del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, è competente in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'attività di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della società "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi 460-463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) Direzione generale studi e statistiche;
- b) Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari;
- c) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma
- d) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

4. Per specifiche esigenze di consulenza, studio ricerca e coordinamento nelle materie di competenza, sono assegnati al Dipartimento fino a tre posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti.

Art. 14

Direzione generale studi e statistiche

1. La Direzione generale studi e statistiche svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero in materia di studi e statistiche sullo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, anche per profili comuni alle competenze degli altri Dipartimenti nei seguenti ambiti:

- a) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle tendenze economico – sociali, e relative previsioni, inclusa l'integrazione con il quadro macroeconomico nazionale;
- b) informazione statistica, analisi e comunicazione sui conti pubblici e sui flussi finanziari territoriali;
- c) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione territoriale;
- d) sviluppo di applicazioni informatiche e realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione georeferenziata della distribuzione territoriale dei fenomeni;
- e) studi tematici sui fattori strutturali e di competitività del sistema produttivo nazionale e territoriale, sulla concorrenza e sui mercati;
- f) analisi delle risorse potenziali dei territori ai fini delle politiche per lo sviluppo locale;
- g) programmazione e previsione della spesa pubblica in conto capitale a livello territoriale;
- h) proposte strategiche in materia di politiche economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione economico-sociale e territoriale;
- i) coordinamento per la redazione dei documenti di programmazione, incluse le funzioni dipartimentali dirette alla predisposizione della relazione del Ministro al Parlamento di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche in collaborazione con altre Amministrazioni;

- l) analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo;
- m) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale;
- n) organizzazione e gestione della biblioteca, conservazione e diffusione delle documentazioni dipartimentali e promozione di attività seminariali.

Art. 15

Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari

1. La Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari svolge, curando anche i relativi rapporti con l'Unione Europea e le Amministrazioni interessate, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) nel quadro della politica regionale unitaria, promozione, coordinamento e definizione delle iniziative in materia di programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario;
- b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale;
- c) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale per la definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione;
- d) istruttoria e partecipazione all'attività negoziale con la Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato CE;
- e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari, coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti;
- f) programmazione, coordinamento e gestione di Programmi Operativi nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema promossi nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali;
- g) inoltre agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;
- h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e

locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi strutturali comunitari;

l) promozione e attuazione di progetti di gemellaggio istituzionale promossi dall'Unione europea e di cooperazione bilaterale in materia di politiche di sviluppo territoriale con Paesi in via di adesione e Paesi Terzi.

Art. 16

Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma

1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare, secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate;
- b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate;
- c) attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese;
- d) attività preordinate alla programmazione, promozione, stipula e gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il coordinamento delle attività istruttorie degli organi di gestione, nonché la quantificazione delle risorse da trasferire per l'attuazione degli interventi;
- e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro;
- f) promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, e di linee di intervento di sistemi territoriali in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale e regionale;

- g) rapporti e comunicazione istituzionale con Organismi internazionali e comunitari e con le Regioni e gli Enti locali in materia di politiche di sviluppo territoriale.

Art. 17

Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale

1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

- a) In coerenza con le linee di programmazione strategica e nel quadro della politica regionale unitaria, iniziative, proposte e coordinamento in materia di programmazione e gestione delle risorse destinate ad interventi finanziati a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;
- b) istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta al CIPE, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni interessate;
- c) valutazione dei fabbisogni finanziari degli interventi delle politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la coesione, anche derivante da norme in fase di formulazione; connesse attività durante la successiva fase di approvazione delle norme;
- d) gestione e monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30 dicembre 2002, n. 289;
- e) attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche attraverso la eventuale costituzione di una banca dati degli interventi su base territoriale finanziati con risorse pubbliche ordinarie e aggiuntive;
- f) promozione della costituzione e dell'utilizzo delle banche dati finalizzate all'analisi degli investimenti pubblici di sostegno alle politiche di sviluppo territoriale; attività del Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT);
- g) organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti caratterizzati da elevata specificità e fatte salve le competenze di gestione unificata della Direzione generale per i Servizi interni;
- h) sviluppo e gestione del sistema informativo dipartimentale nell'ambito del sistema integrato del Ministero; coordinamento degli interventi di informatizzazione.

Art. 18

Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attività del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.

2. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. È composto di 60 membri, egualmente ripartiti fra le due unità, compresi i due responsabili, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile, cui si applicano, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le vigenti disposizioni sulla dirigenza in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in quanto compatibili. I componenti sono scelti fra esperti nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale delle unità, per il settore di competenza, anche appartenenti ad altri paesi dell'Unione europea. Per tutti i componenti è richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attività di studio e ricerca ovvero in esperienze professionali pertinenti nelle pubbliche amministrazioni, in enti o organismi pubblici, nonché negli organismi internazionali o nel settore privato. I responsabili delle unità operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unità stesse.

3. Il Nucleo predispose annualmente una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale, sulla base dell'attività svolta. La relazione è trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.

4. L'unità di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti già previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 e dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di contribuire a migliorare le decisioni di investimento pubblico fornisce specifiche valutazioni su politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale, in particolare sulla loro rispondenza agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative, sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate; elabora e diffonde metodi, strumenti e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale; promuove e coordina le attività inerenti la produzione dei Conti Pubblici Territoriali; sulla base della pratica della valutazione fornisce supporto alle attività di programmazione nell'ambito dei compiti assegnati al Dipartimento.

5. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riguardo ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, all'osservanza delle relative previsioni di spesa, raccogliendo ed elaborando a tal fine informazioni statistiche e integrando le banche dati disponibili; propone le iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa; svolge funzioni di *audit* ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006 (Fondi strutturali). I componenti dell'Unità di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.

6. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che può anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi.

7. Resta salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Art. 19

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. Il numero degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero è ridotto a 165 unità o posti di funzione. Entro tale limite complessivo, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dei Dipartimenti e delle Direzioni generali e alla definizione dei relativi compiti con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti si provvede con decreto ministeriale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 20

Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono determinate dalla allegata tabella A. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia, ivi individuate con una riduzione pari rispettivamente al 10 per cento ed al 5 per cento, costituiscono limite per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze è effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali. Per il personale confluito nel Ministero sono fatti salvi, nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella A, limitatamente alle vacanze organiche riferibili alla quota di personale confluito, gli effetti dei processi di riqualificazione ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento presso il Ministero di provenienza. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale è disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

Art. 21

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, di organizzazione del Ministero delle attività produttive.

2. Sono abrogati l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 22

Disposizioni finali

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attività produttive, ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico, il riferimento si intende compiuto, rispettivamente, al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico

ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dotazione organica complessiva

			Dotazione organica complessiva
Dirigenti 1^ fascia			20
Dirigenti 2^ fascia			165
totale dirigenti			185
Area funzionale C - posizione economica C3			316
Area funzionale C - posizione economica C2			383
Area funzionale C - posizione economica C1			468
Area funzionale B - posizione economica B3			308
Area funzionale B - posizione economica B2			309
Area funzionale B - posizione economica B1			123
Area funzionale A - posizione economica A1			52
Totale aree funzionali			1959
Totale complessivo			2144

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il provvedimento, secondo quanto disposto dal decreto legge 181/2006, non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, determinando invece significative riduzioni di spesa puntualmente illustrate nell'unità Relazione tecnica e piano operativo di cui all'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296).

In particolare il regolamento dispone direttamente la riduzione degli organici dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura corrispondente alla riduzione pari al 10% degli uffici dirigenziali generali, operata direttamente dal regolamento stesso in termini di riduzione dei posti di funzione di livello dirigenziale generale con compiti di studio e ricerca, ed alla riduzione pari al cinque per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale, operata dal regolamento in termini quantitativi complessivi e rimessa al successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare quanto all'individuazione degli uffici e delle relative competenze entro tale limite. Al riguardo si rinvia alla **Tabella 1** ed alla **Tabella 2** allegate.

Il numero complessivo delle Direzioni generali rimane costante, pari a 12, rispetto all'assetto risultante dalla ricognizione amministrativa in corso delle strutture trasferite per effetto del citato decreto legge, ed anche per i Dipartimenti non si può in realtà parlare di nuove strutture dal punto di vista della spesa.

Il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive emanato a suo tempo con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, prevedeva infatti una struttura articolata in quattro dipartimenti, 15 direzioni generali e due agenzie. Tale struttura è rimasta in parte inattuata e, comunque, in gran parte superata per effetto delle innovazioni normative intervenute già nel corso della precedente legislatura (Decreto-legge n. 217 del 2001, convertito con modificazioni nella legge n. 317 del 2001, che ha fra l'altro istituito il Ministero delle

comunicazioni, scorporando competenze e strutture dal Ministero delle attività produttive, e Decreto legislativo n. 34 del 2004, che ha fra l'altro soppresso i riferimenti normativi relativi alla struttura dipartimentale e alle agenzie).

Tuttavia, fatta eccezione per le strutture e per le relative risorse già trasferite ad altre amministrazioni per effetto dei predetti provvedimenti normativi (4 direzioni generali con competenze attinenti al settore delle comunicazioni), non essendovi stato alcun provvedimento di riorganizzazione e di modifica del citato DPR, deve ritenersi che le risorse finanziarie a suo tempo destinate, secondo il medesimo criterio di invarianza della spesa, a copertura della precedente riorganizzazione relativamente alle residue strutture del Ministero delle attività produttive, sia per le restanti 11 direzioni generali, sia per le strutture dipartimentali e per le agenzie soppresse (non avendo mai avuto un diverso utilizzo per nuove strutture amministrative né come minori spese a copertura di diverse spese successivamente intervenute), siano tuttora utilizzabili ai fini dell'attuale verifica di invarianza della spesa. La stessa struttura di bilancio del Ministero delle attività produttive è stata, almeno fino all'istituzione del Ministero dello sviluppo economico, articolata in cinque centri di responsabilità amministrativa corrispondenti, oltre agli uffici di diretta collaborazione, appunto ai quattro dipartimenti soppressi dalla legge e mai riordinati da un conseguente regolamento.

I tre dipartimenti ora previsti, pertanto, se confrontati con i precedenti quattro dipartimento residui (o tre dipartimenti, se si tiene conto della prima riduzione del loro numero anch'essa rimasta inattuata) del vecchio Ministero delle attività produttive, e se si tiene conto della contestuale definitiva rinuncia alle agenzie e dell'acquisizione della ulteriore struttura dipartimentale (dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione) dal Ministero dell'economia e delle finanze, per effetto del citato D.L n. 181/2006, non presentano alcun profilo di incoerenza rispetto al principio di invarianza della spesa.

Poiché potrebbe però sostenersi che i Dipartimenti già previsti dal citato DPR n. 175/2001, in quanto successivamente soppressi e sostituiti dalla possibilità di

nominare un segretario generale non sono più utilizzabili a fini di valutazioni dell'invarianza della spesa, nella tabella 1 allegata alla presente relazione la prescritta invarianza del numero degli uffici viene più cautelativamente dimostrata relativamente ai tre dipartimenti istituiti tenendo conto del posto di segretario generale previsto per il Ministero delle attività produttive all'atto della trasformazione, del posto di capo dipartimento acquisito con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e di una compensazione realizzata sopprimendo un posto di funzione di livello dirigenziale generale con compiti di studio e ricerca ed un ulteriore posto di funzione di livello dirigenziale non generale.

Ancor più evidente tale invarianza risulta per le 12 direzioni generali, se alle 7 Direzioni generali ora provenienti dall'ex Ministero delle attività produttive (risultanti dalle 11 sopra dette, meno 3 direzioni generali trasferite al nuovo Ministero del commercio internazionale e la Direzione generale del turismo, soppressa), si sommano le 5 Direzioni generali che, assieme alla Segreteria del CIPE, costituivano l'ex Dipartimento delle Politiche di sviluppo e coesione del MEF.

Quanto ai posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale, pari ad sette per effetto della somma algebrica dei relativi posti di funzione già esistenti presso il Ministero delle attività produttive, di quelli trasferiti, di quelli acquisiti e di quello soppresso a parziale compensazione del posto aggiuntivo di capo dipartimento, vengono ridotti a cinque in applicazione delle disposizioni della legge finanziaria 2007. Peraltro, nel separato schema di regolamento per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero è previsto che uno dei predetti cinque posti di funzione sia soppresso a compensazione dell'istituzione di un nuovo posto di funzione di livello dirigenziale generale presso il Gabinetto del Ministro.

Si evidenzia inoltre, ad ulteriore conferma del pieno rispetto del predetto principio di riduzione della spesa, che i posti di funzione di livello dirigenziale generale indicati nell'articolato (tre capi dipartimento, più dodici direttori generali, più cinque dirigenti con incarico di studio e consulenza di livello dirigenziale generale) trovano perfetta corrispondenza nei posti di organico dei dirigenti di I

fascia (20 unità) indicati nella tabella organica allegata allo schema di regolamento, nella quale è già stata operata sia la predetta riduzione di un posto per la soppressione della Direzione generale del turismo che la riduzione del 10% rispetto alla dotazione di 22 posti risultante dalla citata ricognizione.

Nella medesima Tabella 1 è altresì fornita dimostrazione sia dell'invarianza degli uffici di livello dirigenziale generale rispetto a quelli esistenti presso le diverse strutture confluite nel nuovo Ministero, ivi compreso il posto ridotto a completamento della compensazione relativa alla previsione aggiuntiva di un posto di capo dipartimento, sia della riduzione del 5% operata sugli uffici dirigenziali non generali ai sensi della legge finanziaria 2007.

Per quanto riguarda la nuova tabella organica del Ministero dello sviluppo economico, essa, così come dimostrato nella **Tabella 2** allegata alla presente relazione, rispetto alla tabella organica del personale del Ministero delle attività produttive, e fatta salva l'applicazione anche in questo caso della citata ulteriore riduzione dei posti di funzione dirigenziale prevista dalla legge finanziaria, contiene solo le variazioni che costituiscono l'effetto dei trasferimenti di quote di organico, in fase di formalizzazione attraverso i DPCM in corso di perfezionamento, verso il Ministero del commercio internazionale e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e trova piena copertura, per la parte in aumento, da corrispondenti riduzioni degli organici del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto illustrato nella specifica unita Relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 407, della legge finanziaria 2007 e nei relativi allegati. Come già evidenziato, infatti, in sede di relazione illustrativa, i predetti limiti derivanti dalle generali disposizioni di invarianza e contenimento della spesa, non consentono di tenere conto dell'effettivo fabbisogno complessivo di personale per il nuovo Ministero che, rapportato alle rilevanti funzioni allo stesso attribuite nel tempo e pur tenuto conto delle previste operazioni di razionalizzazione, risulta comunque superiore ai limiti numerici così individuati.

Al riguardo, al fine di evidenziare anche il rispetto delle disposizioni che impongono di non ripartire le dotazioni organiche fra le varie qualifiche e posizioni economiche in modo da determinare artificiose vacanze in alcune qualifiche a fronte di posizioni soprannumerarie in altri livelli, nell'allegata **Tabella 3** si riporta l'indicazione e la dimostrazione del personale in servizio presso il complesso delle strutture confluite nel Ministero dello sviluppo economico; personale che, per effetto delle ricorrenti disposizioni di blocco delle assunzioni, per tutte le qualifiche e posizioni economiche è ormai significativamente inferiore agli organici previsti.

tabella 1

Dimostrazione dell'invarianza degli uffici dirigenziali, per effetto della riorganizzazione dei Ministeri, e della loro riduzione per effetto della legge finanziaria 2007							
Uffici o posti di funzione	dirigenziali generali				dirigenziali		
tipologia posto di funzione	capi dipartimento o segretari generali	direzioni generali o servizi	funzioni di studio	totale	divisioni o uffici	funzioni di studio	totale
uffici Ministero attività produttive ex DPR 175/2001 e D.LGS 34/2003	1	11	7	19	163	20	183
posti di funzione trasferiti al Ministero del commercio internazionale ex DPCM 12 gennaio 2007	0	-3	-1	-4	-24	-9	-33
posti di funzione trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o soppressi ex DPCM in corso		-1		-1	-10		-10
posti di funzione trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM in corso	+1	+5	+2	+8	+35		+35
compensazione per istituzione di un ulteriore capo dipartimento	+1		-1	0		-1	-1
Nuova uffici o posti di funzione Ministero dello sviluppo economico prima dell'applicazione della Finanziaria 2007	3	12	7	22	164	10	174
effetti della riduzione degli uffici dirigenziali prevista dalla legge finanziaria 2007			-2	-2	-9		-9
Uffici e posti di funzione Ministero sviluppo economico nello schema di DPR	3	12	5	20	155	10	165

Tabella 2

Dimostrazione della riduzione della spesa nella ridefinizione della dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico												
area funzionale	dirigenti			Area C			Area B			Area A	TOTALE COM- PLESSIVO	
	1 ^a fascia	2 ^a fascia	totale	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A1		
posizione economica												
dotazione organica Ministero attività produttive ex DPCM 20 Ottobre 2005	19	183	202	271	309	469	372	378	154	47		2202
dotazione trasferita al Ministero del commercio internazionale ex DPCM 12 gennaio 2007	-4	-33	-37	-50	-45	-69	-140	-110	-49	-16		-516
dotazione organica trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex DPCM in corso		-10	-10	-9	-8	-13	-12	-37	-19	-1		-109
dotazione organica acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM in corso	+8	+35	+43	+104	+127	+81	+88	+78	+37	+22		+580
effetti della riduzione degli uffici dirigenziali prevista dalla legge finanziaria 2007 e delle ulteriori soppressioni di posti anche in compensazione	-3	-10	-13									-13
dotazione organica Ministero sviluppo economico	20	165 185 (1)	316	383	468	308	123	309	52	2144		

(1) ivi comprese le unità dirigenziali di 1^a e di seconda fascia utilizzabili presso gli uffici di diretta collaborazione ai sensi dello specifico regolamento. Si precisa che il nuovo schema di regolamento degli uffici di diretta collaborazione attualmente sottoposto ai prescritti pareri prevede l'ulteriore riduzione di una unità di dotazione organica per i dirigenti di II fascia (da 165 a 164) a titolo di compensazione di spesa.

Tabella 3

Personale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico
 anche per dimostrazione assenza soprannumeri rispetto alla pianta organica

area funzionale	dirigenti			Area C			Area B			Area A		TOTALE COM- PLESSIVO
	1^ fascia	2^ fascia	totale	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A1	A1	
posizione economica												
personale in servizio ex Ministero attività produttive al 31.12.2006	16	141	157	206	225	317	310	358	135	34		1742
personale trasferito al Ministero del commercio internazionale ex DPCM 12 gennaio 2007	-3	-28	-31	-39	-36	-48	-100	-104	-38	-2		-398
personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex DPCM in corso		-5	-5	-7	-6	-8	-9	-30	-7			-72
personale trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze con DPCM in corso	+6	+28	+34	+75	+70	+19	+51	+64	+31	+17		+361
personale in servizio Ministero sviluppo economico al 1 gennaio 2007	19	136	155	235	253	280	252	288	121	49		1633



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI

Verbale della riunione di informativa sindacale sullo schema di Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Il giorno 29 marzo 2007 alle ore 10,00 nella sala riunioni del Direttore Generale per i servizi interni, si è svolta una riunione di informativa sindacale su varie tematiche tra cui lo schema di DPR recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo economico.

La riunione ha seguito all'invio del testo dello schema di regolamento alle OO.SS. con nota n. 5036 del 16.03.07 ed a un primo avvio del confronto anche in merito al predetto regolamento svolto con la presenza del Ministro nel corso di un incontro in data 21 marzo.

Alla riunione sono presenti le sigle sindacali di cui all'unito foglio di presenze.

Sulla questione, il Direttore Generale per i servizi interni, dr. Vecchio, ribadisce che il nuovo testo dello schema di regolamento corrisponde nell'impianto generale a quello già a suo tempo esaminato dalle OOSS, rivisto alla luce degli adempimenti previsti dalla legge finanziaria e dell'evoluzione dello stato dei DPCM di ricognizione delle risorse e strutture trasferite ai sensi del decreto legge 181/2006, convertito con legge 233/2006. Fornisce inoltre alcuni chiarimenti in merito ai questioni già sollevate dalle OO.SS. medesime nella nota al Ministro del 19 marzo u.s., nel successivo incontro richiamato e anche nel corso di questa stessa riunione.

Le OOSS, con diverse accentuazioni, tornano a rappresentare la loro insoddisfazione verso il testo di regolamento, ribadendo gran parte delle osservazioni già rappresentate, con particolare riferimento alle ritenute indeterminatezza delle funzioni di coordinamento delle attività ispettive attribuite alla costituenda direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica, all'insufficienza delle soluzioni individuate per gli uffici periferici, alla qualità dei risparmi di spesa individuati, al rapporto ritenuto non equilibrato tra dirigenza e restante personale, al mancato ridimensionamento degli organi collegiali, ecc. Solo la CIDA, pur condividendo parte di tali perplessità, sollecita espressamente e comunque una rapida definizione della riorganizzazione.

Il direttore, nel ribadire l'interesse dell'amministrazione alla prosecuzione di un confronto non solo formale e la disponibilità a tener conto delle osservazioni sindacali nel corso dell'iter del regolamento, che comunque prosegue, chiarisce le ragioni di alcune scelte organizzative, ribadendo la volontà dell'amministrazione di approfondire il dettaglio delle singole attività e competenze in sede di predisposizione del provvedimento di individuazione degli uffici dirigenziali non generali e rimandando ai tavoli della contrattazione le questioni connesse alla riorganizzazione in materia di riflessi sull'organizzazione del lavoro del personale, trattamenti economici, procedure di riqualificazione.

Tutte le OOSS, mantenendo le loro perplessità, si riservano di far conoscere le loro definitive posizioni ai fini dell'eventuale prosecuzione del confronto nel corso dell'iter del regolamento e della sua attuazione ovvero ai fini delle proprie autonome iniziative.

Per le OOSS.

Per la Delegazione di parte pubblica

CGIL
CISL
UIL

Dr. Vecchio

11/03/07



Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 31/07/2007 - 0012360

Ufficio : Gabinetto

Ministero
dello Sviluppo Economico
Gabinetto

Proposta al Foglio N. _____
del _____

Allegato: 1

Al Presidente della Sezione atti
normativi del Consiglio di Stato
Giancarlo CORAGGIO
Piazza Capo di Ferro, 13
ROMA

Oggetto: Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

Nell'adunanza del 4 giugno u.s. la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio (trasmesso a questa Amministrazione con nota dell'11 luglio 2007) sullo schema proposto, ritenendo che, ai sensi del comma 404 dell'art.1 della legge finanziaria 2007, il regolamento debba avere per oggetto non solo gli uffici dirigenziali di livello generale ma anche quelli dirigenziali non generali.

Al fine di corrispondere a dette osservazioni, che appaiono peraltro condivisibili, anche alla luce delle Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (legge finanziaria 2007) emanate dalla Presidenza del Consiglio con DPCM 13 aprile 2007 e pubblicato sulla G.U. del 3 luglio 2007 e con l'obiettivo di non ritardare ulteriormente l'approvazione del regolamento e la riorganizzazione del Ministero, su proposta condivisa con tutti i dirigenti generali dell'amministrazione, si allega allo schema di regolamento l'allegata tabella di ripartizione degli uffici dirigenziali non generali tra le direzioni generali e le altre strutture, formulata nel rispetto del numero massimo di 164 unità dirigenziali

Nel rispondere alle richieste istruttorie, si confida in una rapida formulazione del parere di competenza.

Il Capo di Gabinetto
(Cons. Goffredo Zaccardi)

NUOVA ORGANIZZAZIONE Mi.S.E.	Uffici dirigenziali di 2 ^a fascia
UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE	10
<i>DIPARTIMENTO COMPETITIVITA'</i>	
UFFICI DI STAFF	3
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE	18
DIREZIONE GENERALE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI	19
DIREZIONE GENERALE ENERGIA E RISORSE MINERARIE	24
DIREZIONE GENERALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI	8
<i>DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO</i>	
UFFICI DI STAFF	3
DIREZIONE GENERALE CONCORRENZA E CONSUMATORI	14
DIREZIONE GENERALE VIGILANZA E NORMATIVA TECNICA	12
DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI	10
DIREZIONE GENERALE SERVIZI INTERNI	11
<i>DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE</i>	
UFFICI DI STAFF	3
DIREZIONE GENERALE STUDI E STATISTICHE	5
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI E COMUNITARI	9
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DI SVILUPPO TERRITORIALE E LE INTESI ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA	8
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE NAZIONALI DI POLITICA REGIONALE	7
TOTALE	164



Ministero dello sviluppo economico
Ufficio legislativo

Ministero Sviluppo Economico
Gabinetto
USCITA - 14/05/2007 - 0007996 - 17.21.3
Ufficio : Legislativo

12

Al Consiglio di Stato
Sezione Consultiva
per gli atti normativi
piazza Capo di Ferro, 13
00186 Roma

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico

Si trasmette per il prescritto parere di codesto Consiglio di Stato lo schema di regolamento in oggetto, corredato dalla relazione di accompagnamento e dai prescritti concerti, in dodici copie.

Lo schema di d.P.R. è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 4 maggio.

Si allega, inoltre, duplice copia della normativa richiamata e del verbale di consultazione con le organizzazioni sindacali.

Gi. Marchi

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Raffaello Sestini)



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5157/07

Roma, add. 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico".

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO

-Gabinetto-

ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 2147/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi E. Falla



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 2147/2007

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico –
schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente “*Regolamento
di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota prot. n. 7996-17.21.3/2 del 14
maggio 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del 4 giugno 2007
e la nota di adempimento dell’Amministrazione in data 31 luglio 2007;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Sezione
nell’adunanza del 4 giugno 2007;

Con parere interlocutorio, la Sezione aveva rilevato, in via pregiudiziale,
che, poiché lo schema di regolamento è stato altresì predisposto in attuazione
dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), il quale dispone che “*con regolamento da emanare... ai*

sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400” si provvede *“alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e non generale”* e tenuto conto di quanto dettato in proposito dalle *“Linee guida”* predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la normativa regolamentare doveva estendersi anche alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali da attuare in coerenza con i criteri dettati nella predetta legge finanziaria (commi 404 e seguenti).

Poiché lo schema di regolamento trasmesso prevedeva, invece, la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando le attribuzioni per ciascuno di essi, ma senza specificare gli uffici di secondo livello emergenti dalla riorganizzazione e destinati ad operare nei relativi ambito, la Sezione aveva espresso il parere della necessità di conformare le previsioni regolamentari alle disposizioni sopra menzionate.

Ciò in quanto l'articolo 19 dello schema trasmesso, si limitava ad indicare il numero complessivo degli uffici non dirigenziali (determinato in 165) rinviando alla decretazione ministeriale successiva l'individuazione degli uffici in questione.

Su tale punto veniva altresì richiesto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.

Con nota del 31 luglio 2007, l'Amministrazione proponente, condividendo quanto rilevato da questa Sezione, ha fatto pervenire una stesura aggiornata della Tabella A allegata allo schema trasmesso, recante la ripartizione degli uffici non dirigenziali con l'attribuzione a ciascun ufficio di primo livello, con riduzione a 164 degli uffici originariamente enunciati.

CONSIDERATO:

La Sezione prende atto con soddisfazione della sostanziale condivisione da parte di codesto Ministero delle linee interpretative dell'articolo 1, commi 404 e ss., della legge finanziaria n. 296 del 2006 per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione

all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Invero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista al riguardo con la nota DAGL.5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007, esprimendo l'avviso che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle *"Linee guida"* emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa e previsti come

modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale schema è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988 per la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale che non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondi i previsti criteri.

Ed è quanto evidentemente attuato dal Ministero proponente che, a valle della analisi riorganizzativa, ha determinato in 164 gli uffici di secondo livelli, ripartiti secondo quanto elencato nella Tabella inviata.

Tuttavia, per assicurare il pieno rispetto dalla cogente disposizione recata dalla norma primaria e l'uniformità di comportamento, appare necessario trasferire dalla tabella al testo regolamentare, mediante l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle “*Linee Guida*” della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: *"La direzione generale (o altre strutture equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento"*.

Conseguentemente, devono essere espunte dallo schema le norme concernenti l'indicazione del numero complessivo degli uffici di secondo livello (art. 19 dello schema).

In ordine ai pareri allegati alla relazione, la Sezione rileva che al fascicolo non sono accluse, come sarebbe stato opportuno, le asseverazioni previste dal comma 407 dell'articolo 1 della legge n. 299 del 2006; tuttavia l'allegazione del parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, cui tali asseverazioni dovevano essere inviate, lascia presumere la corretta esecuzione di tale adempimento.


Dal punto di vista formale, rileva infine la Sezione che il testo deve essere integrato con la formule clausola di inserzione negli atti ufficiale della Repubblica.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le considerazioni sopra indicate.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Giuseppe Roxas)




Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)



84.7/8

PROTOCOLLO E
INTEGRA DEL
FASCICO



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 5157/07

Roma, addì 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico".

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 2147/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.
.....

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
-Gabinetto-

IL SEGRETARIO GENERALE
[Handwritten Signature]

ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 2147/2007

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico –
schema di decreto del Presidente della
Repubblica concernente “*Regolamento
di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con
nota prot. n. 7996-17.21.3/2 del 14
maggio 2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il
parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Visto il proprio parere interlocutorio reso nell’adunanza del 4 giugno 2007
e la nota di adempimento dell’Amministrazione in data 31 luglio 2007;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO:

Lo schema di regolamento in oggetto è stato esaminato dalla Sezione
nell’adunanza del 4 giugno 2007;

Con parere interlocutorio, la Sezione aveva rilevato, in via pregiudiziale,
che, poiché lo schema di regolamento è stato altresì predisposto in attuazione
dell’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007), il quale dispone che “*con regolamento da emanare... ai*

sensi dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400” si provvede *“alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale e non generale”* e tenuto conto di quanto dettato in proposito dalle *“Linee guida”* predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la normativa regolamentare doveva estendersi anche al la riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali da attuare in coerenza con i criteri dettati nella predetta legge finanziaria (commi 404 e seguenti).

Poiché lo schema di regolamento trasmesso prevedeva, invece, la sola riorganizzazione degli uffici dirigenziali generali, elencando le attribuzioni per ciascuno di essi, ma senza specificare gli uffici di secondo livello emergenti dalla riorganizzazione e destinati ad operare nei relativi ambito, la Sezione aveva espresso il parere della necessità di conformare le previsioni regolamentari alle disposizioni sopra menzionate.

Ciò in quanto l'articolo 19 dello schema trasmesso, si limitava ad indicare il numero complessivo degli uffici non dirigenziali (determinato in 165) rinviando alla decretazione ministeriale successiva l'individuazione degli uffici in questione.

Su tale punto veniva altresì richiesto il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.

Con nota del 31 luglio 2007, l'Amministrazione proponente, condividendo quanto rilevato da questa Sezione, ha fatto pervenire una stesura aggiornata della Tabella A allegata allo schema trasmesso, recante la ripartizione degli uffici non dirigenziali con l'attribuzione a ciascun ufficio di primo livello, con riduzione a 164 degli uffici originariamente enunciati.

CONSIDERATO:

La Sezione prende atto con soddisfazione della sostanziale condivisione da parte di codesto Ministero delle linee interpretative dell'articolo 1, commi 404 e ss., della legge finanziaria n. 296 del 2006 per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione

all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Invero, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista al riguardo con la nota DAGL.5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007, esprimendo l'avviso che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che *"all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare"*, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l'attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle *"Linee guida"* emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa e previsti come

modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale schema è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988 per la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale che non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondi i previsti criteri.

Ed è quanto evidentemente attuato dal Ministero proponente che, a valle della analisi riorganizzativa, ha determinato in 164 gli uffici di secondo livelli, ripartiti secondo quanto elencato nella Tabella inviata.

Tuttavia, per assicurare il pieno rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria e l'uniformità di comportamento, appare necessario trasferire dalla tabella al testo regolamentare, mediante l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle “*Linee Guida*” della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: *"La direzione generale (o altre strutture equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento"*.

Conseguentemente, devono essere espunte dallo schema le norme concernenti l'indicazione del numero complessivo degli uffici di secondo livello (art. 19 dello schema).

In ordine ai pareri allegati alla relazione, la Sezione rileva che al fascicolo non sono accluse, come sarebbe stato opportuno, le asseverazioni previste dal comma 407 dell'articolo 1 della legge n. 299 del 2006; tuttavia l'allegazione del parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, cui tali asseverazioni dovevano essere inviate, lascia presumere la corretta esecuzione di tale adempimento.


Dal punto di vista formale, rileva infine la Sezione che il testo deve essere integrato con la formale clausola di inserzione negli atti ufficiale della Repubblica.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le considerazioni sopra indicate.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore


(Giuseppe Roxas)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)





Espr

Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 4451/07

Roma, addi 11 LUGLIO.....2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente *“Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”*.

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Gab. dell'On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2147/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Bellocchio fall



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 4 giugno 2007

N. della Sezione:
2147/2007

OGGETTO:

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO – Schema di decreto
del Presidente della Repubblica
concernente “*Regolamento di
organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico*”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota
prot. n. 7996-17.21.3/2 del 14 maggio
2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico chiede il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giuseppe
Roxas;

PREMESSO

Lo schema di regolamento in esame provvede alla organizzazione del
nuovo Ministero dello sviluppo economico, istituito con decreto-legge 18

maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Come sottolinea l'Amministrazione, il nuovo Ministero succede, con alcune modifiche di competenze, al precedente Ministero delle attività produttive (MAP), la cui organizzazione, peraltro, non era stata portata a termine nella precedente legislatura.

In particolare, con il predetto decreto-legge, come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il nuovo Ministero dello sviluppo economico:

- ha acquisito le competenze e le relative risorse in materia di politiche di sviluppo e coesione che facevano capo all'omonimo dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze (con esclusione delle competenze riferibili all'attività di segreteria del CIPE);
- ha ceduto alcune competenze in materia di internazionalizzazione (per effetto della ricostituzione del Ministero del commercio internazionale) e di turismo (attribuite ad apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- ha confermato le competenze del precedente Ministero, in particolare in materia di liberalizzazioni, tutela del consumatore, riforma del settore energetico e politica industriale.

L'insieme delle modifiche legislative richiamate e le iniziative già intraprese dal Governo nei comparti indicati, rende perciò necessario procedere ad una riorganizzazione degli uffici confluiti nel nuovo Ministero, in funzione delle competenze ad esso attribuite.

Al riguardo, l'art. 1, comma 23, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 di riordino dei Ministeri, prescrive che, con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello; a ciò aggiungasi che l'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

(legge finanziaria 2007) prevede che, entro il 30 aprile 2007, deve provvedersi all'emanazione di regolamenti di organizzazione dei Ministeri finalizzati a razionalizzarne e ottimizzarne le strutture e a ridurre il numero nonché le spese e i costi di funzionamento.

In attuazione delle richiamate disposizioni è stato predisposto lo schema di regolamento in esame che, in relazione alle funzioni ed ambiti di spettanza del Ministero, si propone di riorganizzare gli uffici ministeriali, precisando le competenze ad essi attribuite.

Lo schema, adottando il modello organizzativo dipartimentale, prevede l'istituzione di tre dipartimenti e precisamente:

- a) il Dipartimento per la competitività;
- b) il Dipartimento per la regolazione del mercato;
- c) il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.

Ciascuno dei Dipartimenti è articolato su quattro Direzioni generali; sono inoltre previste l'incardinamento del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici alle dirette dipendenze del Capo dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e l'istituzione della Conferenza permanente dei Capi dipartimento a fini di coordinamento generale.

Per le funzioni di consulenza, studio e ricerca sono inoltre presenti cinque posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati uno ciascuno ai primi due Dipartimenti, ed i residui tre al Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione.

Quanto agli uffici di livello dirigenziale non generale, lo schema prevede, all'art. 19, la riduzione a 165 unità o posti di funzione – in coerenza numerica complessiva con la riduzione prevista dal citato comma 404 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 – rinviando a un decreto ministeriale l'individuazione degli uffici, all'esito della revisione da attuare secondo i principi recati dal medesimo comma 404.

Sullo schema che si compone di 22 articoli e che è corredato dalla tabella organica del Ministero e dalla relazione tecnico-finanziaria nonché dal piano

operativo prescritto dalla riportata legge finanziaria, sono stati acquisiti i pareri del Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze ed è stata data informazione alle organizzazioni sindacali.

CONSIDERATO

Da quanto esposto in premessa emerge chiaramente come l'Amministrazione abbia inteso, con il regolamento in esame, dare contestuale applicazione alla ristrutturazione dell'assetto organizzativo delle strutture cui sono preposti dirigenti di primo livello e alle prescrizioni recate dal comma 404 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

Al riguardo, la Sezione non può esimersi dal formulare le seguenti osservazioni.

La norma sopracitata dispone che *“con regolamenti da emanare entro il 30 aprile 2007....si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale...”*. In proposito, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, ha diramato *“linee guida”* finalizzate, in particolare, a precisare gli obiettivi dell'intervento e fornire indicazioni operative.

Dalla disposizione normativa e dalle citate *“linee guida”* (in particolare I parte – obiettivi – n. 1, lett b) e n. 3, lett. a); II parte – Regolamenti di riorganizzazione – n. 1) emerge che la riorganizzazione ha per oggetto non solo gli uffici dirigenziale generali, ma anche quelli dirigenziali non generali.

Lo schema di regolamento in esame che, come ricordato in premessa, dettaglia gli uffici dirigenziali generali, elencando per ciascuno di essi le specifiche attribuzioni, non puntualizza gli uffici di livello dirigenziale non generale, limitandosi ad indicare, nell'articolo 19, il numero complessivo di tali uffici (determinato in 165 unità o posti di funzione), senza alcun riparto tra Direzione generale e le altre strutture, operazione che è rimessa a un successivo decreto ministeriale nel cui ambito dovrebbe trovare concreta attuazione quella revisione volta ad evitare duplicazioni organizzative che costituisce presupposto della revisione in discorso.

Ad avviso della Sezione, lo schema di regolamento dovrebbe pertanto essere reso conforme alle disposizioni sopra menzionate.


E ciò a maggior ragione qualora si consideri che l'elencazione delle competenze dei singoli uffici dirigenziali generali recata dall'articolato – che, per vero, potrebbe essere più essenziale in relazione alle funzioni attribuite – sembra consentire una precisa identificazione delle strutture di secondo livello e delle loro attribuzioni e dotazioni.

Su tali aspetti va segnalata l'esigenza di acquisire il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Funzione Pubblica.

P.Q.M.

Esprime parere interlocutorio nei sensi di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale
Il Segretario della Sezione
(Licia Grassucci)



Visto
Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

